



Sent. n. 34/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26078** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro GENOVESE Eugenio Annibale, nato a Potenza il 05.09.1960 (GNVGNN60P05G942O), rappresentato e difeso dagli Avvocati Loriana ZANUTTIGH (ZNTLRN46S46C758P) e Walter DESTRO (DSTWTR70S22L304Z), presso il cui studio sito in Pavia, Via Menocchio, nr. 18, ha eletto domicilio (P.E.C. loriana.zanuttigh@pavia.pecavvocati.it);

Uditi, nella pubblica Udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e l'Avvocato Loriana ZANUTTIGH, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Da una notizia di stampa apparsa sul quotidiano l'Unione Sarda del 30.11.2018, la Procura Regionale attrice ha appreso di indagini su ipotizzate condotte di truffa avviate nei confronti di Eugenio Annibale GENOVESE, odierno convenuto, in qualità di medico presso l'Azienda Ospedaliera dell'Università di Cagliari (di seguito AOU); con P.E.C. del 21.12.2022, l'Università degli Studi di Cagliari ha segnalato all'Ufficio Requirente di avere ricevuto una relazione, con nota del 12.05.2014, con la quale il Responsabile prevenzione della corruzione in seno alla predetta AOU: riferiva di due segnalazioni anonime in merito all'esercizio di attività professionale non autorizzata da parte del prefato sanitario, docente presso l'Ateneo; precisava che, secondo quanto dichiarato dal personale intervistato, il nominato GENOVESE, il quale si definiva "radiologo ufficiale della Società sportiva MILAN Calcio", era sistematicamente assente nei primi giorni di tutte le settimane (lunedì e martedì); aggiungeva che il medico in parola, durante un primo incontro, ammetteva una sua collaborazione retribuita con la Casa di Cura Columbus di Milano, mentre, in occasione di un secondo contatto, comunicava di "avere intrapreso delle azioni amministrative per regolarizzare la sua posizione".

Iniziata la relativa istruttoria, il Pubblico Ministero contabile ha accertato che il menzionato sanitario ha svolto, a tempo pieno, dal 31.01.2013 sino al 30.09.2016, data in cui si trasferiva presso l'Ateneo dell'Insubria, le funzioni di Professore associato nel Settore scientifico disciplinare MD/36, Diagnostica per immagini e radioterapia nei ruoli dell'Università di Cagliari, e di medico dipendente, con rapporto di esclusività, dell'AOU della

medesima città, con l'incarico di Direttore della struttura complessa "Diagnostica per immagini e radioterapia" dei presidi ospedalieri del San Giovanni di Dio e del Policlinico Universitario del Monserrato.

Dall'ulteriore documentazione acquisita presso l'Ateneo di Cagliari e dalla relazione inviata dal Comando Nucleo PEF della Guardia di Finanza alla sede, appositamente delegato da parte pubblica, emergeva che il Rettore della suddetta Università, con separate note del 15.05.2014, aveva contestato al convenuto l'effettuazione di collaborazioni esterne non autorizzate, in relazione alle quali il citato medico evidenziava, per un verso, che i rapporti intrattenuti con la A.C. MILAN 1899 e la Casa di Cura Columbus avevano per oggetto una specifica tipologia di consulenze occasionali, per altro verso, che lo svolgimento delle stesse era consentita dall'articolo 6, comma 10, della Legge nr. 240 del 2010; dopo l'audizione dinanzi al Rettore in data 13.06.2014, con nota del 27.06.2014 GENOVESE dichiarava l'intervenuta cessazione di attività incompatibili con il proprio "status" di Professore a tempo pieno. L'Ateneo tentava nei mesi successivi di acquisire informazioni più dettagliate e puntuali in merito all'attività extraistituzionale effettuata dal convenuto, ma né i soggetti sopra menzionati, destinatari delle descritte consulenze già ammesse, né la Intermedica Imaging R.M. s.r.l., altra società operante all'interno della Clinica Columbus che aveva usufruito delle prestazioni del sanitario, fornivano alcun riscontro al riguardo. Il procedimento disciplinare incardinato dall'Università si concludeva con la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 21 giorni, comminata con Decreto del Rettore in data 23.01.2015 e reiterata con successivo Decreto del 05.03.2015, alla quale seguiva ricorso dinanzi al

Giudice Amministrativo del medico in rassegna che tuttavia risultava soccombente nel relativo giudizio culminato con la Sentenza del Consiglio di Stato, nr. 4927 del 2021, motivata dalla violazione del suddetto articolo 6, commi 9 e 10, della Legge nr. 240 del 2010, poiché il menzionato sanitario non aveva chiesto la preventiva autorizzazione per lo svolgimento di un'attività, di consulenza, non rientrante tra quelle liberamente esercitabili dai docenti universitari a tempo pieno.

Per quanto riguarda l'indennità di esclusività, la predetta AOU, informata della contestazione disciplinare in precedenza tratteggiata, avviava sollecitamente il procedimento amministrativo a carico del convenuto per la sospensione della medesima con riserva di recupero delle somme già erogate; il contenzioso in questione veniva definito con un accordo transattivo stipulato nel maggio del 2016, con cui si riconosceva al dipendente la somma di Euro 14.277,82, a fronte delle indennità di esclusività trattenute dal datore di lavoro nell'arco temporale compreso tra giugno 2014 e febbraio 2016; il pagamento dell'importo di Euro 14.753,60 veniva disposto a favore del medico in data 24.01.2021, a seguito dell'archiviazione della posizione di GENOVESE nel procedimento penale intervenuta il 26.11.2019 con Decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Pavia.

Con tali premesse, le capillari indagini di polizia tributaria esperite dai militari del Corpo all'uopo delegati, fondate anche sulle risultanze degli articolati controlli incrociati svolti dal Nucleo PEF di Milano nei confronti dei destinatari delle prestazioni ivi ubicati, compendiate nella citata segnalazione di danno del 28.06.2023, hanno consentito di accertare che il convenuto è titolare di Partita IVA, nr. 016221080181, attribuitagli in data

22.02.1995 e riferibile all'attività di "Laboratori radiografici", e che negli anni dal 2013 al 2016 ha percepito compensi complessivi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio della professione sanitaria pari ad Euro 341.044,00, a fronte di redditi corrispondenti ad Euro 260.817,00 per lavoro dipendente; più in dettaglio, nel periodo di servizio presso l'Università di Cagliari e la suddetta AOU, dal 31.01.2013 al 30.09.2016, il predetto GENOVESE ha incassato compensi rivenienti da attività libero professionale in regime di Partita IVA per complessivi Euro 299.136,22, secondo la ripartizione della prefata cifra nei diversi periodi di imposta rassegnata dalla Procura Regionale in citazione, fornendo prestazioni ai seguenti clienti: Intermedica Imaging R.M. s.r.l., A.C. MILAN, Federazione Italiana Atletica Leggera ed Affidea Lombardia s.r.l.. In tale contesto, merita sottolineare che la predetta Intermedica Imaging R.M. s.r.l. ha comunicato alla Guardia di Finanza di aver intrattenuto rapporti professionali con il convenuto senza stipulare alcun contratto scritto di collaborazione, ed ha provveduto a trasmettere le fatture emesse dal medico ed i relativi pagamenti effettuati, che rappresentano la somma di gran lunga più rilevante rispetto all'importo globale di cui sopra.

Ravvisata in relazione ai fatti sopra descritti l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, connotata dal requisito soggettivo del dolo, per il danno patrimoniale arrecato all'Università degli Studi di Cagliari e derivante da due voci distinte di pregiudizio, di cui la prima riconducibile alla mancata entrata afferente all'omesso riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di lavoro autonomo relativo ai periodi di imposta dal 2013 al 2016, quale attività extraistituzionale non autorizzata, in aperto contrasto, tra l'altro, con il disposto dell'articolo 11 del D.P.R. nr.

382 del 1980, pari ad Euro 299.136,22, al lordo delle ritenute fiscali, a tenore dell'articolo 53, commi 7 e 7 bis, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, mentre la seconda identificata dalla quota delle indennità di esclusiva maturate dal mese di giugno 2014 al mese di febbraio 2016, pari ad Euro 14.753,60, importo percepito il 24.06.2021 in ragione del descritto accordo transattivo stipulato con l'AOU ma reputato non spettante, in quanto lo svolgimento di attività extraistituzionali determina una chiara violazione del sinallagma contrattuale afferente al trattamento economico aggiuntivo, la Procura Regionale ha notificato allo stesso in data 25.09.2023 l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice di giustizia contabile.

Il convenuto ha presentato deduzioni scritte chiedendo anche l'audizione personale ritualmente effettuata; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 14.12.2023, con cui veniva contestata al predetto convenuto la somma totale di Euro 313.889,82, quale pregiudizio patrimoniale arrecato al menzionato Ateneo con la propria condotta omissiva e commissiva, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.10.2024, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Lorian ZANUTTIGH e Walter DESTRO. Nel libello difensivo i legali, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito in relazione alla prima posta di danno, quella più

rilevante di Euro 299.136,22, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 87 del Codice di giustizia contabile, sotto il profilo della non corrispondenza con gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, avendo la Procura Regionale richiamato altri soggetti destinatari delle prestazioni professionali del proprio assistito, non indicati nella fase preprocessuale, poi in via preliminare la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, tenendo conto, da un lato, che la vicenda in cui si è trovato coinvolto il predetto GENOVESE ha avuto ampia visibilità ed è stata portata all'attenzione di molteplici Enti ed Autorità, nonché degli Organi di stampa ben prima dell'articolo apparso il 30.11.2018, dall'altro, che non sussiste alcun occultamento doloso del danno, da intendersi come volontà atta a celare il nocumento cagionato, con l'effetto che la stessa decorre dal mese di maggio 2014 in concomitanza con l'avvio dell'azione disciplinare ovvero, in subordine, alla data dell'11.12.2014 di conclusione della medesima, mentre nel merito ha dedotto il palese difetto del dolo ed anche della colpa grave, evidenziando che il suddetto medico non ha mai dichiarato la cessazione delle attività extraistituzionali ma soltanto di quelle incompatibili con lo "status" di Professore a tempo pieno, ritenendo in buona fede di poter svolgere consulenze occasionali in virtù dell'articolo 6, comma 10, della Legge nr. 240 del 2010, la carenza della stessa condotta anti-giuridica contestata in quanto non si trattava di esercizio della libera professione, secondo la ricostruzione apoditticamente delineata dall'Ufficio Requirente, bensì di consulenze occasionali "on demand", come dimostrato dall'emissione di sole tre fatture in media per ciascun anno, svolte senza vincolo di subordinazione ed in assenza di una organizzazione di mezzi e/o

di persone, quindi effettuate a titolo esclusivamente personale dal citato GENOVESE, al medesimo richieste in virtù della sua riconosciuta e straordinaria competenza e preparazione scientifica, da colleghi medici impari rispetto alla decrittazione del caso, l'archiviazione disposta in sede penale, l'erroneità dell'importo inerente alla pretesa risarcitoria rivendicata dal Pubblico Ministero contabile, sul rilievo che occorre dedurre dalla stessa, in primo luogo, le somme fatturate alla Federazione Italiana Atletica Leggera ed alla Affidea Lombardia s.r.l., poiché non riportate nell'invito a dedurre e prive di riscontri probatori documentali, ed in secondo luogo, una parte della retribuzione percepita dal sanitario nel 2016, essendo stato il medesimo posto in aspettativa per motivi di famiglia a decorrere dal 1° marzo del medesimo anno, fermo restando che le somme devono essere calcolate al netto delle imposte, per cui il pregiudizio risarcibile dovrebbe ammontare complessivamente ad Euro 106.216,17, sollevando nell'ipotesi di computo della cifra da restituire al lordo dei tributi dovuti la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, per violazione dell'articolo 53 della Carta fondamentale, posto che si verificherebbe una doppia imposizione vietata; per quanto concerne la seconda voce di danno, il collegio difensivo ha sottolineato che l'accordo transattivo liberamente sottoscritto dalle parti esclude la ripetizione del relativo importo pattuito. In subordine, la difesa ha chiesto l'applicazione di un ampio potere riduttivo.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, da un lato, ha richiamato integralmente le argomentazioni dedotte nell'atto di citazione e le sue

conclusioni, dall'altro, ha evidenziato che l'eccezione di nullità della citazione appare palesemente infondata, che la prescrizione quinquennale non è affatto maturata, che l'Ateneo si è diligentemente attivato per ottenere informazioni dai clienti delle consulenze svolte dal convenuto senza tuttavia ottenere alcuna risposta, che l'elemento soggettivo del dolo emerge prepotentemente dalla lettura complessiva degli atti versati nel fascicolo processuale, in relazione al silenzio interessato serbato dal medico, che ai sensi della Legge nr. 240 del 2010 sono liberamente esercitabili soltanto le consulenze di carattere eminentemente scientifico, e che, infine, anche la seconda voce di pregiudizio è stata ampiamente comprovata nei suoi elementi costitutivi.

L'Avvocato ZANUTTIGH, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa, ha sottolineato che ricorre la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione di alcuni beneficiari delle consulenze, che la prescrizione quinquennale si è certamente perfezionata, atteso che l'Università disponeva sin dal 2014 di tutti i dati necessari per trasmettere alla Procura Regionale la denuncia di danno e, contestualmente, per mettere in mora il convenuto, non essendo elemento essenziale la conoscenza del totale dei compensi incassati dal proprio assistito, che il fatto aveva assunto una connotazione giuridica chiara e concreta a partire dall'esercizio dell'azione disciplinare, e che, infine, non sussiste il requisito soggettivo del dolo poiché non si trattava dell'esercizio di attività libero professionale bensì di consulenze non soggette ad autorizzazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all'Università degli Studi di Cagliari, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, con riferimento alle due distinte poste di nocumento in precedenza delineate, in diretta connessione con lo svolgimento di attività libero professionale non autorizzata nel periodo dal 2013 al 2016.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare la questione pregiudiziale e quella preliminare sollevate dalla difesa del convenuto in ordine alla prima voce di nocumento.

La censura concernente la presunta nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 87 del Codice di giustizia contabile, con riferimento ai rapporti tra il primo e l'invito a dedurre, per manifesta incompletezza dell'oggetto del contendere esplicitato dalla Procura Regionale nella fase preprocessuale, e conseguente violazione dell'articolo 86, comma 2, lettera e), circa l'esposizione dei fatti essenziali, non merita l'adesione del Collegio e deve essere disattesa. In tale contesto, si stima utile rimarcare, in primo luogo, che gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, espressamente richiamati nella prefata lettera e) del comma 2 in parola, sono stati esplicitati in modo assolutamente speculare e con piena corrispondenza dall'Ufficio Requirente sia nell'invito che nel successivo atto introduttivo del giudizio, senza che vi sia stata alcuna mutazione ontologica dei fatti costitutivi allegati alla domanda introduttiva; al riguardo, preme rammentare che la Corte di legittimità ha propugnato in più occasioni (ex multis SS.UU.

Civili, nr. 8077 del 2012) il canone secondo cui la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'articolo 164, comma 4, del C.P.C., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda; nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve peraltro essere operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, configurandosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. La ragione ispiratrice della citata norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ha precisato la Suprema Corte, risiede nell'esigenza di portare immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. I medesimi principi si rinvencono specularmente anche nell'articolo 86, comma 6, del Codice di giustizia contabile, a mente del quale la citazione è nulla, tra l'altro, se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).

Alla luce delle nitide coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di Cassazione, la suddetta doglianza della difesa del convenuto, la quale, per inciso, ha sostenuto che non ha avuto la possibilità di predisporre una valida difesa poiché la contestazione del Pubblico Ministero contabile nell'invito si presentava incompleta e parziale, non ha pregio e deve essere considerata infondata, sul rilievo che sia da quest'ultimo atto che dalla citazione e dai documenti allegati si desumono in modo sufficientemente chiaro e preciso, per quanto concerne il punto della necessaria "editio actionis", sia l'oggetto della domanda risarcitoria sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto

posti a sostegno della pretesa, con riferimento in particolare allo svolgimento di attività professionale, peraltro a fronte della titolarità della partita IVA, non previamente autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza, con conseguente obbligo di riversare nelle casse dell'Università di Cagliari i proventi incassati a titolo di reddito da lavoro autonomo.

Ne discende, in conclusione, che di fronte ad una prospettazione del “petitum” e della “causa petendi” priva di connotati di incertezza ed indeterminatezza, alla chiarezza espositiva, alla precisa rappresentazione dei fatti contestati ed alla articolata deduzione dei motivi di diritto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale promossa dalla Procura Regionale deve essere considerata pienamente valida e legittima (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 2 del 2003, nr. 361 del 2018 e nr. 234 del 2020, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 760 del 2016, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 262 del 2009, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenze nnrr. 128 del 2001, 205 del 2005 e 77 del 2011, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 39 e 111 del 2021). In secondo luogo, occorre evidenziare, quale ulteriore elemento dirimente, che laddove detta nullità teorizzata dalla difesa sussistesse effettivamente in concreto, il che è da negare per quanto in precedenza enunciato, la stessa sarebbe comunque sanata in radice per avere la parte accettato il contraddittorio difendendosi nel merito in maniera analitica ed articolata, come emerge dal tenore della memoria di costituzione, corredata da molteplici allegati, dimostrando implicitamente l'assenza di qualsivoglia indeterminatezza o incompletezza nella domanda promossa dall'Ufficio Requirente (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 203

del 2002, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 255 del 2021, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 396 del 2021).

In definitiva, sia l'invito a dedurre che l'atto di citazione espongono in modo limpido e puntuale le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda l'obbligazione risarcitoria reclamata dal Pubblico Ministero contabile, nonché il correlato importo contestato per la prima posta di danno, pari ad Euro 299.136,22; del resto, ulteriore elemento idoneo a corroborare il precedente assunto, risiede nella palmare constatazione secondo la quale la mancata indicazione nell'invito di due soggetti beneficiari delle descritte attività professionali, per un verso, non identifica certamente un elemento essenziale ed ineludibile, per tutte le articolate considerazioni sopra lumeggiate, anche perché il convenuto comunque ha ritenuto opportuno, dal suo punto di vista, non chiedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione per nessuna delle prestazioni effettuate, per altro verso, i suddetti incarichi sono riportati con acribia espositiva nella segnalazione di danno della Guardia di Finanza del 28.06.2023, peraltro espressamente richiamata nell'invito in corrispondenza delle somme incamerate dal nominato GENOVESE nei diversi periodi di imposta, per cui la difesa, avendo avuto accesso all'intero fascicolo di Procura a seguito della notifica del predetto atto preprocesuale, ha sicuramente preso visione dell'intero contenuto attinente alla comunicazione inoltrata dai militari del Corpo, o comunque avrebbe potuto farlo, e pertanto è stata messa in condizione di tenerne conto già in sede di controdeduzioni e successivamente nella comparsa di costituzione, non risultando pertanto minimamente vulnerato il fondamentale diritto di difesa. In conclusione, alla luce delle coordinate

giurisprudenziali sin qui sinteticamente ripercorse, e poiché la nullità dell'atto di citazione può ravvisarsi, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, solo quando il suo contenuto decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della "causa petendi" e "petitum" tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito, di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi (ex multis SS.RR. nnrr. 7/QM/2008 e 14/QM/2008, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 13 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 682 del 2018), la censura in rassegna sollevata dalla difesa non resiste al sindacato di fondatezza.

L'eccezione di prescrizione, secondo cui la stessa decorre dal momento dell'inizio del procedimento disciplinare, in data 15.05.2014, ovvero, al più tardi, alla data dell'11.12.2014, coincidente con la chiusura dell'istruttoria amministrativa, poiché difetta qualsivoglia ipotesi di occultamento doloso del danno, non intercetta il positivo avviso della Sezione e deve essere rigettata.

In tale visuale, preme osservare, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, recepisce il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui, nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data della sua scoperta, qualificabile come momento della conoscenza effettiva; e, difatti, la cognizione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione è l'effetto di una tipica attività di controllo, la cui impossibilità di esplicarsi, per fatto doloso dell'autore del danno, comporta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto. Giova precisare, inoltre, su tale specifico versante, che la Sezione non condivide quelle pronunce di questa

Corte, peraltro espressione di un orientamento assolutamente minoritario, le quali hanno affermato il canone che la condotta di occultamento doloso del fatto, ai fini della posticipazione dell'esordio del termine prescrizione al momento della scoperta del danno, implica necessariamente il compimento, da parte del responsabile, di un "quid pluris" rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, in quanto a parere di questo Collegio la volontà di celare il danno si identifica unicamente e semplicemente con il dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito, dovendo intendersi esclusivamente in termini oggettivi, quindi in relazione all'impossibilità per l'Amministrazione danneggiata o per il Pubblico Ministero contabile di conoscere il pregiudizio (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 174 del 2024); in altre parole, coglie pienamente nel segno la tesi efficacemente prospettata dalla rappresentante della Procura Regionale nell'atto di citazione ed ulteriormente corroborata durante la discussione, nel senso che la condotta realizzata dal convenuto è connotata indubbiamente dal requisito soggettivo del dolo, come sarà più dettagliatamente precisato nell'ordito motivazionale, per cui la prescrizione decorre dalla scoperta dell'illecito corrispondente alla segnalazione di danno inviata dalla Guardia di Finanza con nota del 28.06.2023, attinente, tra l'altro, ai redditi complessivi percepiti dal citato GENOVESE nei periodi di imposta dal 2013 al 2016 e derivanti dalla sua attività professionale di radiologo. Al riguardo, si stima utile rammentare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, propugnato il canone secondo il quale la scoperta del danno deve essere intesa non come semplice conoscibilità astratta del medesimo, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita

realizzata e del documento arrecato, anche in funzione di quanto stabilito dall'articolo 2935 del C.C.; il concetto postula, quindi, la necessità di una limpida exteriorizzazione del pregiudizio che acquisti rilevanza sul piano della tangibile possibilità di percezione all'esterno in termini obiettivi, diretti ed immediati, in relazione allo svolgimento di specifiche attività investigative e di controllo (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 264 e 407 del 2012, 70 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 238 del 2017, 139 del 2019, 126 del 2020 e 382 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 210 del 2022). In secondo luogo, non è superfluo evidenziare, inoltre, da un lato, che in presenza dell'occultamento doloso del pregiudizio erariale, quale condotta tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, l'esordio della prescrizione deve essere collocato nel momento in cui il documento diviene agevolmente rilevabile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche in quanto riconoscibile come assolutamente ingiusta (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 365 del 2018, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 20 del 2020), dall'altro, che l'occultamento doloso del pregiudizio erariale può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo, quindi al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle comunque conoscere (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 124 del 2004, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia, nnrr. 198 del 2012 e 64 del 2016, III Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 21 del 2023, Sezione Giurisdizionale Sardegna,

nr. 17 del 2023).

In tale prospettiva, le articolate argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale si rivelano assolutamente convincenti e persuasive, nel senso che il convenuto ha omesso di comunicare in maniera analitica lo svolgimento delle attività professionali in rassegna all'Università presso la quale prestava servizio, affrancandosi da qualsiasi procedura di autorizzazione; inadempito l'obbligo giuridico di informare in modo puntuale e circostanziato, consolidata giurisprudenza ravvisa l'occultamento doloso nella condotta omissiva avente ad oggetto atti dovuti, ai quali, cioè, il dipendente sia tenuto per Legge (ex multis, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 387 del 2022, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 284 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 90 del 2023). E' stato acclarato, infatti, che il suddetto GENOVESE, sia nelle controdeduzioni del 05.06.2014, sia nel corso dell'audizione dinanzi al Rettore del 13.06.2024, venendo meno agli obblighi di correttezza e di leale collaborazione nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, secondo un modello di informazione virtuosa, capillare ed esaustiva, trasparenza vieppiù esigibile da un Professore universitario che ricopriva una fondamentale funzione didattica e formativa, ha reso dichiarazioni intenzionalmente reticenti, fuorvianti, vaghe ed incomplete circa le prestazioni svolte a favore di clienti privati, che non hanno permesso all'Ateneo di ricostruire in maniera concreta e precisa la tipologia e le modalità delle attività professionali realmente effettuate dal menzionato medico, la loro effettiva durata nel tempo ed il coacervo degli importi incassati, trincerandosi dietro la constatazione che si trattava di consulenze occasionali consentite dall'articolo 6 della Legge nr. 240 del

2010; è sufficiente osservare, tra l'altro, che nel momento in cui ha esternato le predette affermazioni, quindi nel mese di giugno del 2014, il convenuto aveva percepito cospicui compensi di lavoro autonomo nell'anno d'imposta 2013 per Euro 69.465,00, oltre a quelli certamente significativi già incassati nei primi mesi dell'anno d'imposta 2014, dati oggettivi ed incontrovertibili che stridono apertamente con il contenuto delle descritte dichiarazioni, alquanto sibilline, lacunose e criptiche, acquisite nel procedimento disciplinare.

L'Università di Cagliari, peraltro, si è attivata tempestivamente con scrupolo e diligenza per ottenere notizie ed informazioni più dettagliate, attesa l'estrema genericità e frammentarietà delle affermazioni rese dal convenuto, tentando di ottenere dati rilevanti dai soggetti che si avvalevano delle prestazioni del suddetto radiologo, come risulta dalle comunicazioni inoltrate alla Casa di Cura Columbus, alla Intermedica Imaging R.M. ed alla A.C. MILAN, ma non essendo dotata di incisivi strumenti investigativi non ha avuto alcun riscontro, né avrebbe potuto avviare proficue e penetranti azioni legali nei confronti dei suddetti clienti, i quali avrebbero potuto continuare a negare legittimamente la richiesta ostensione dei dati trattandosi di rapporti intercorsi tra privati. Ne discende, in conclusione, che l'esordio della prescrizione deve essere ancorato alla data del 28.06.2023, di segnalazione del danno da parte del Comando della Guardia di Finanza, in quanto soltanto a seguito dell'esercizio dei poteri pubblici, compresi quelli di natura tributaria, e delle prerogative devoluti dall'ordinamento giuridico ai militari del Corpo, anche in relazione ai necessari controlli incrociati esperiti alla sede di Milano, è stato possibile avere contezza degli ineludibili profili

modali, temporali e quantitativi sopra l'umbraggio, con un simultaneo e completo quadro d'insieme di tutte le attività extraistituzionali effettuate nell'arco temporale in rassegna (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 363 del 2018); prima di tale data, in definitiva, l'Università di Cagliari non possedeva elementi concreti e sufficienti per trasmettere alla Procura Regionale una precisa notizia di danno e, di conseguenza, per costituire in mora il convenuto, a causa della condotta evidentemente e reiteratamente refrattaria, ambigua ed omissiva di quest'ultimo, interessato a celare una parte dei dati necessari per ricostruire in modo preciso la sua reale posizione rispetto all'attività extraistituzionale svolta. Anche l'obiezione del patrocinatore enfatizzata durante la discussione, nel senso che la conoscenza del totale dei compensi percepiti non è elemento essenziale per procedere alla denuncia di danno, non stimola il favorevole avviso di questi Giudici e deve essere decisamente rigettata, poiché ciò che rileva sono la natura e le effettive modalità di esecuzione degli incarichi professionali affidati al predetto medico, fattori decisivi che tuttavia non erano stati rappresentati da quest'ultimo in modo esaustivo all'Ateneo di appartenenza, in palese violazione dei suoi doveri di servizio.

Del resto, quale ulteriore viatico volto a corroborare il precedente assunto, preme rilevare che il nominato GENOVESE, anche se avesse ritenuto di non versare in situazione di incompatibilità, atteso che a suo avviso i rapporti con i clienti privati costituivano prestazioni occasionali di consulenza, consentiti dall'articolo 6, comma 10, della Legge nr. 240 del 2010, affermazione che indirettamente traspare pure dalla dichiarazione inviata al Rettore in data 27.06.2014, comunque avrebbe dovuto sollecitamente procedere, in generale

in via preventiva, ma soprattutto poiché era stato avviato il relativo procedimento disciplinare durante il quale gli venivano poste domande specifiche, all'ostensione capillare e minuziosa di tutti i dati rientranti nella sua cognizione per offrire schiettamente all'Amministrazione, attraverso informazioni puntuali e dettagliate, in coerenza con i generali obblighi di correttezza, lealtà e buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del C.C., nonché all'articolo 3 del D.P.R. nr. 62 del 2013, che informano il rapporto di lavoro di natura contrattuale con la P.A. (ex multis Cassazione, II Sezione, nr. 13987 del 2010), un quadro completo, esaustivo e nitido della sua posizione personale, posto che la valutazione finale in ordine alla compatibilità o meno delle attività professionali svolte con il suo "status" di Professore a tempo pieno non spettava certo a lui, bensì evidentemente, almeno nella fase amministrativa, all'insindacabile apprezzamento conclusivo dell'Ateneo quale datore di lavoro. Essendosi emancipato ingiustificatamente da siffatto obbligo chiaro ed inderogabile, il convenuto erra visibilmente, pertanto, nel sostenere l'inizio della prescrizione in concomitanza con l'avvio dell'azione disciplinare; ciò che rileva, infatti, è la sussistenza di un occultamento doloso di carattere oggettivo che si concretizza allorché l'Ente pubblico non sia nelle condizioni materiali di conoscere il danno e, quindi, di esercitare l'azione a mente dell'articolo 2935 del C.C., tenuto conto che a fronte della pacifica carenza di qualsiasi richiesta e conseguente autorizzazione, non poteva ritenersi esigibile, da parte dell'Amministrazione, la puntuale verifica degli incarichi non autorizzati, resa peraltro impossibile dalla reticenza del convenuto (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 240 del 2023, III Sezione

Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 217 del 2019). In siffatta prospettiva, assolutamente irrilevante si appalesa la circostanza che i compensi percepiti siano stati regolarmente riportati nelle dichiarazioni dei redditi, posto che la fatturazione degli emolumenti e la loro successiva indicazione nei suddetti documenti fiscali non assume alcuna rilevanza ai fini della scoperta del danno da parte dell'Ente danneggiato, trattandosi di adempimenti contemplati dall'ordinamento tributario ed incombenti per Legge sul contribuente nel diverso rapporto che si instaura con l'Amministrazione finanziaria (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 349 del 2022 e 122 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 514 del 2016).

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, posto che ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. nr. 382 del 1980, nonché dell'articolo 6, comma 9, della Legge nr. 240 del 2010, il nominato GENOVESE avrebbe senza dubbio dovuto chiedere la preventiva autorizzazione per svolgere l'attività extraistituzionale descritta in premessa. Con riferimento all'ipotesi di danno attinente all'applicazione delle disposizioni contemplate dall'articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni nei confronti del convenuto, in qualità di docente presso l'Ateneo e medico dipendente in regime di esclusività, estesamente illustrata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto di citazione con richiamo alla documentazione versata in atti, ne appare ampiamente giustificata la sussistenza nell'ottica del fatto materiale della condotta antiggiuridica, alla luce delle molteplici e convergenti fonti probatorie

rivenienti dai capillari accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e compendiate nella menzionata segnalazione di danno del 28.06.2023, anche mediante l'esecuzione di mirati controlli incrociati alla sede di Milano, alle quali questi Giudici formulano espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); in definitiva, i predetti riscontri hanno consentito di appurare che il convenuto, in costanza di rapporto di impiego a tempo pieno, ha svolto attività retribuita professionale di radiologo non occasionale, con la titolarità della partita IVA, senza avere chiesto ed ottenuto alcuna autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza, in violazione peraltro anche dell'articolo 6 del Regolamento di Ateneo di cui al Decreto del Rettore nr. 500 dell'08.06.2011, a fronte della quale ha percepito negli anni in questione cospicui redditi corrispondenti complessivamente all'importo di Euro 299.136,22. La delineata condotta realizzata dal suddetto GENOVESE integra pacificamente la violazione correlata alla mancata richiesta della necessaria autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi in rassegna; in tale ottica, preme evidenziare, in primo luogo, che la suddetta autorizzazione non assolve una funzione meramente formale, dovendo accertare che l'attività esterna sia in concreto compatibile con le funzioni svolte dal dipendente in regime di tempo pieno per l'Amministrazione di appartenenza, non soltanto con riferimento all'eventuale conflitto di interessi, ma anche in relazione al principio generale del buon andamento dell'Ente pubblico. Tale assunto appare corroborato dal comma 5 del menzionato articolo 53, laddove il legislatore ha testualmente stabilito che l'autorizzazione all'esercizio di incarichi è disposta dall'Organo competente secondo criteri oggettivi e

predeterminati, “che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. In conclusione, nella radice interpretativa della suddetta disposizione è possibile rinvenire, ad avviso della Sezione, un preciso, nitido e diretto riferimento ad un necessario apprezzamento concernente la stessa prestazione lavorativa del dipendente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, che non può risultare pregiudicata, o anche soltanto intaccata o limitata, dall’effettuazione dell’incarico esterno.

In tale prospettiva, le plurime argomentazioni dedotte dalla difesa nella comparsa, incentrate sull’affermazione che il proprio assistito ha svolto unicamente delle consulenze e, nel contempo, attività di ricerca su base casistica, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e di una tipica organizzazione di mezzi o persone, a carattere esclusivamente personale, non rivolgendole quindi ai singoli pazienti ma applicando le sue conoscenze esperte a fattispecie di elevata complessità, quando richiestone da altri medici impari rispetto alla decrittazione del caso, per quanto suggestive ed articolate, non meritano l’adesione della Sezione e devono essere respinte. A tal proposito, giova rimarcare, condividendo integralmente le convincenti osservazioni dedotte dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo, che la consulenza liberamente erogabile dal Professore a tempo pieno, quindi svincolata da qualsivoglia autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della Legge nr. 240 del 2010, in relazione all’inciso “attività di collaborazione scientifica e di consulenza”, che ad avviso del Collegio rappresenta una mera

endiadi dal carattere complementare e di specificazione (ex multis Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza nr. 37 del 2015, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 40 del 2019), alla luce di una piana esegesi sistematica e teleologica che tenga conto delle molteplici fonti normative che si sono stratificate nel corso del tempo, deve possedere uno specifico e tassativo contenuto di scientificità, poiché diversamente opinando, se cioè si ritenesse ammissibile qualsiasi attività genericamente definita di consulenza retribuita, il rigido divieto sancito dal comma 9 sarebbe facilmente eluso ed aggirato, determinando in concreto una massiva ed ingiustificata disapplicazione di quest'ultimo (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 80 del 2017 e 457 del 2021, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 369 e 457 del 2021, 172 del 2023, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 112 del 2020, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 498 del 2023); in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, non è sufficiente invocare in maniera astratta la natura di consulenza rispetto ad una prestazione professionale svolta, ma occorre dimostrare puntualmente la finalità di ricerca scientifica assorbente e fondante, fermo restando che il convenuto nel corso del procedimento disciplinare non ha mai addotto esplicitamente tale caratteristica dirimente. Ne discende, quale immediato corollario, che gli elementi rinvenibili nel fascicolo processuale, letti non solo isolatamente ma anche in una cornice unitaria, depongono univocamente per un contesto non conciliabile con l'attività di consulenza scientifica ed invece chiaramente identificabile, in concreto, con l'erogazione da parte del nominato GENOVESE di classiche prestazioni mediche di radiologo, sicuramente di livello molto alto, ma per la

trattazione di casi personali e specifici, non certo per la risoluzione di quesiti generali astratti affrontati nell'ambito di un virtuoso confronto ed approfondimento accademico, quindi del tutto aliene da una prestazione d'opera intellettuale in relazione ad uno studio teorico-scientifico speculativo che si concluda con un parere, a nulla rilevando che vi fosse o meno un contatto diretto con il paziente in quanto la qualificazione ontologica dell'attività non dipende dalle modalità della sua esecuzione, in presenza della persona interessata ovvero sulla base della documentazione disponibile in occasione di un primo o di un secondo consulto.

Non è superfluo rammentare, infine, e costituisce altro elemento di giudizio dirimente, che l'attività svolta dal convenuto, riconducibile a quella tipica professionale, per un verso, era indubbiamente connotata dal requisito della continuità, assiduità e sistematicità, quasi che si trattasse di un secondo lavoro stabile, permanente e duraturo (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 198 del 2019, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza nr. 150 del 2017, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 11 del 2020), come dimostrato sia dalla frequenza temporale e dalla prosecuzione ininterrotta della stessa per diversi anni, sia dal possesso della partita IVA, indice sintomatico e predittivo alquanto rilevante, considerato che, a tenore dell'articolo 5 del D.P.R. nr. 633 del 1972, la richiesta di quest'ultima viene avanzata da coloro i quali abbiano intenzione di svolgere comunque abitualmente, ancorché non esclusivamente, l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa, e dal percepimento di compensi di gran lunga superiori ai redditi da lavoro dipendente, non essendo decisivo il numero delle fatture emesse in ciascuna annualità poiché una pluralità di

prestazioni rese in un periodo semestrale veniva accorpata in un unico documento, secondo quanto dichiarato dallo stesso sanitario, per altro verso, non si presentava affatto estranea ad una specifica organizzazione di mezzi e persone all'uopo apprestata, atteso che, per espressa ammissione del menzionato medico in sede di audizione avvenuta l'11.11.2014 dinanzi al Collegio di disciplina dell'Università, il medesimo si avvaleva di attrezzature e strumenti utili alla propria attività esistenti presso la Casa di Cura Columbus di Milano, a favore della quale riconosceva una percentuale del compenso incassato, fattore altamente significativo ed emblematico, che, ad avviso di questi Giudici, porta ad escludere in radice la natura di consulenze a contenuto scientifico; le prestazioni in parola, infatti, non venivano svolte presso un consesso accademico, di ricerca e di studio in senso proprio, bensì all'interno di una struttura sanitaria privata che, sebbene in assenza di un contratto scritto di collaborazione, partecipava direttamente agli utili ottenuti dal suddetto GENOVESE. Vi è poi, quale ultimo suggello idoneo ad avvalorare tutte le precedenti considerazioni, la suddetta Sentenza del Consiglio di Stato, nr. 4927 del 2021, resa nel giudizio afferente all'irrogazione della sanzione disciplinare, che ha disatteso la tesi professata dal convenuto motivando in ragione della violazione del suddetto articolo 6, commi 9 e 10, della Legge nr. 240 del 2010, poiché il suddetto medico non aveva chiesto la preventiva autorizzazione per lo svolgimento di un'attività, di consulenza, non rientrante tra quelle liberamente esercitabili dai docenti universitari a tempo pieno; in particolare, sia il TAR Sardegna nella Sentenza nr 1212 del 2015, che il Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia, hanno poi concordemente valorizzato il carattere sistematico e prolungato

dell'attività svolta dal convenuto, precisando che la continuità nel lungo periodo del rapporto di collaborazione professionale è, “ex se”, in contrasto con la natura occasionale rivendicata a più riprese dal prefato GENOVESE. In tale ottica, del tutto influente si rivela l'archiviazione disposta dal GIP di Pavia nell'ambito del procedimento penale, oggetto di ulteriore obiezione da parte dei patrocinatori; al riguardo, si stima utile osservare che i principi di autonomia e di separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), comportano che la Procura Regionale può assumere una propria valutazione autonoma e diversa degli stessi fatti materiali oggetto della Sentenza penale, tenendo conto che persino l'articolo 652 del C.P.P., il quale costituisce eccezione ai suddetti canoni di indipendenza, non impone in modo cogente ed ineluttabile alcun automatismo, essendo assolutamente diversi i presupposti, le finalità delle relative azioni e la cornice normativa di riferimento inerenti, da un lato, al fatto reato, dall'altro, al fatto dannoso. Su tale specifico versante occorre puntualizzare, infatti, che secondo l'avviso della prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 114 del 2011 e 254 del 2021, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 88 del 2020, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 273 del 2021, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1525 del 2008, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 1397 del 2011) anche la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, oltre naturalmente a quella “perché il fatto non costituisce reato”, non necessariamente deve essere rivelatrice dell'insussistenza del fatto materiale causativo del danno potendo, anche, implicare che, pur essendo

incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto reato, sempre rigidamente legato ad una fattispecie tipizzata; ne consegue che la disposizione in parola non autorizza alcun automatismo tra formula assolutoria adottata dal Giudice penale ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione deve essere condotta caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella Sentenza di assoluzione, dedotto sia dal dispositivo che dalla stessa motivazione, in funzione delle caratteristiche proprie della singola fattispecie di documento. Nel caso specifico, peraltro, non sussiste nemmeno una Sentenza di assoluzione, ma una semplice richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero penale all'esito delle indagini preliminari, avallata successivamente dal GIP, non trascurando di considerare che in sede penale non è stato affatto escluso il fatto materiale connesso alla realtà fenomenica della condotta illecita ma soltanto il reato. In secondo luogo, giova precisare che nella presente causa, a differenza del processo penale, non vige la regola rigorosa della prova concernente la colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", bensì quella più flessibile della preponderanza dell'evidenza causale o "del più probabile che non", con la conseguenza che il giudizio di questa Corte sugli stessi fatti di causa ben può discostarsi, semplicemente per siffatto motivo, dalla precedente valutazione esternata dal Giudice penale, in ogni caso non vincolante.

Sul versante del pregiudizio cagionato, preme porre l'accento sulla circostanza che il richiamato comma 7 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 stabilisce in modo assolutamente chiaro che, in caso di inosservanza del suddetto divieto contemplato dal comma in parola,

“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”; ne discende, quale diretto corollario, che l’intera somma incamerata dal suddetto dipendente per l’attività professionale non autorizzata di radiologo, al lordo delle ritenute fiscali in virtù della pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte nr. 13/QM/2021, deve essere riversata a beneficio dell’Ente di appartenenza, a prescindere dalle spese e dagli oneri sostenuti a fronte degli importi conseguiti, considerato che la disposizione in rassegna si riferisce testualmente ai compensi incassati senza menzionare alcuna deduzione e limitazione o, comunque, non evocando elementi che anche solo indirettamente possano attagliarsi al concetto di reddito prodotto quale differenza tra componenti positivi e negativi. L’evento di danno, identificato dal mancato riversamento all’erario delle somme incassate da parte dell’indebito percettore dei compensi, poiché incamerati in assenza di autorizzazione, identifica una fattispecie comunque riconducibile alla responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, in funzione delle articolate e condivisibili motivazioni esplicitate nella Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, nr. 26/QM/2019.

In tale visuale, la censura dedotta dai legali nella comparsa sempre in relazione alla prima voce di documento, imperniata sull’asserita erroneità dell’importo inerente alla pretesa risarcitoria rivendicata dal Pubblico Ministero contabile, sul rilievo che occorre dedurre dalla stessa le somme fatturate alla Federazione Italiana Atletica Leggera ed alla Affidea Lombardia

s.r.l., poiché non riportate nell'invito a dedurre e prive di riscontri probatori documentali, segna il passo e si infrange sulla palmare constatazione secondo la quale, da un lato, la mancata indicazione specifica da parte dell'Ufficio Requirante nella fase preprocessuale di tali rapporti si rivela del tutto inconferente ed irrilevante, per le convergenti motivazioni già in precedenza tratteggiate, anche tenendo conto della possibilità per il convenuto di esercitare in modo compiuto il diritto alla difesa sia a seguito della notifica dell'invito e sia nel segmento processuale che ha preso l'avvio con il deposito della citazione, per altro verso, che gli elementi desumibili dalle interrogazioni effettuate dai militari del Corpo alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, riportate dettagliatamente per ciascun periodo di imposta nella segnalazione di danno, assurgono certamente al rango di prova a carico o, comunque, identificano un valido ed efficace principio di prova sufficiente ad avvalorare i relativi addebiti, non trascurando di considerare che la parte convenuta non ha inteso negare espressamente lo svolgimento delle prestazioni professionali a favore dei predetti Enti, ma ha soltanto eccepito la carenza di adeguati riscontri documentali, per cui si rende applicabile, tra l'altro, il principio di non contestazione (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014). La seconda deduzione dei legali, i quali hanno precisato che andrebbe espunta anche una parte della retribuzione percepita dal sanitario nel 2016, essendo stato il medesimo posto in aspettativa per motivi di famiglia a decorrere dal 1° marzo del medesimo anno, non supera la soglia della manifesta infondatezza, atteso che l'obbligo di riversamento a favore dell'Amministrazione di appartenenza riguarda tutti i compensi percepiti per attività extraistituzionale non autorizzata, a prescindere dall'effettiva

presenza o meno in servizio del dipendente, considerando che la prefata aspettativa non comporta la sospensione del rapporto d'impiego, che entra in una fase di quiescenza, ma solo quella afferente alla resa della prestazione lavorativa, rimanendo fermi tutti gli altri obblighi e, in particolare, il divieto di svolgere attività professionale incompatibile.

Le somme in rassegna devono essere restituite al lordo dell'imposizione e non al netto come sostenuto con decisione dalla difesa; la questione di legittimità costituzionale sul punto sollevata dalla difesa dovrebbe essere dichiarata, a stretto rigore, inammissibile poiché assolutamente generica e laconica, giungendo alla sua conclusione attraverso un percorso ermetico e riduttivo, senza spiegare in maniera precisa, concreta ed articolata i profili di presunta violazione del principio di capacità contributiva consacrato dall'articolo 53 della Carta fondamentale. In ogni caso, la medesima si rivela manifestamente infondata, sia in virtù delle puntuali e condivisibili argomentazioni esplicitate dalle SS.RR. di questa Corte nella prefata Sentenza nr. 13/QM/2021, che mettono in risalto da diverse angolazioni i plurimi elementi di diritto volti a suffragare siffatto arresto, dotato di elevata capacità persuasiva, sia perché, a monte, non sussiste in realtà alcuna duplicazione di tassazione vietata, come adombrato dai legali, bensì l'applicazione del tributo una sola volta, in sede di dichiarazione dei redditi e correlato pagamento, mentre il riversamento derivante dalla fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio rappresenta un adempimento necessitato, che si basa su presupposti assolutamente differenti da quelli che ispirano l'obbligazione fiscale, del tutto autonomo e diverso, sancito dal legislatore a beneficio dell'Amministrazione di appartenenza e

non certo dell'Amministrazione finanziaria, la cui misura secondo la predetta giurisprudenza apicale assume come parametro di riferimento il totale dei compensi incassati dall'indebito percettore, quindi al lordo delle imposte.

Pacifica la sussistenza del nesso causale, residua alla delibazione della Sezione la valutazione circa l'inquadramento del requisito soggettivo; la condotta dannosa perpetrata dal convenuto, secondo l'ipotesi propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, è connotata dal dolo poiché scientemente e volutamente preordinata a celare all'Amministrazione di appartenenza l'effettuazione di plurime prestazioni inerenti alla tipologia di lavoro autonomo non occasionale con la titolarità della partita IVA. Siffatta contestazione appare indubbiamente condivisibile e persuasiva, confutando dalle fondamenta l'obiezione della difesa che ha invocato il difetto anche della colpa grave, sul rilievo che il menzionato dipendente, a parere di questi Giudici, era perfettamente a conoscenza dell'incompatibilità tra l'esercizio continuativo e sistematico dell'attività di lavoro autonomo ed il suo "status" di Professore a tempo pieno, tanto che intenzionalmente non ha mai rappresentato all'Ateneo in modo analitico e circostanziato, come sarebbe stato suo dovere ineludibile, tutti i profili essenziali, temporali e modali, delle sue molteplici prestazioni di radiologo a favore di diversi soggetti, trincerandosi dietro affermazioni strumentalmente elaborate per risultare volutamente frammentarie e sibilline, e tentando di giustificare all'esterno la sua condotta con una personale interpretazione estensiva, non certo imparziale e comunque del tutto fallace, dell'articolo 6, comma 10, della suddetta Legge nr. 240 del 2010. D'altro canto, il requisito soggettivo del dolo, come in precedenza lusingato, può essere integrato anche con una

condotta semplicemente omissiva, quindi al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle comunque conoscere, o comunque con un contegno fuorviante ed ingannevole; soffermandosi sul versante dell'elemento in rassegna, dagli atti di causa emerge pertanto in maniera palese un comportamento del predetto GENOVESE caratterizzato dal dolo di natura contrattuale, che si è esplicitato nell'omessa richiesta delle autorizzazioni in parola, al fine di sollecitare una valutazione definitiva sul punto da parte dell'Amministrazione, pur essendo sicuramente edotto della loro necessità, o comunque accettando i rischi del suo comportamento reticente. Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 18/QM/1996, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 351 del 2009, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 74 del 2017, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 161 del 2011, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 1397 del 2011, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nr. 228 del 2022 e nr. 84 del 2023) ha individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di natura contrattuale ed è caratterizzato dall'inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di servizio, la possibilità di contestare il dolo cosiddetto contrattuale o "in adimplendo"; quest'ultimo si differenzia dal dolo penale, al

quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all'inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. Il dolo cosiddetto "erariale", infatti, deve essere inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione ovvero omissione "contra legem", con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative ed alle conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

Rimanendo sempre sul medesimo crinale occorre aggiungere, tuttavia, che anche laddove non fosse riscontrabile il requisito soggettivo del dolo, sarebbe comunque certamente ravvisabile nel comportamento serbato dal convenuto, con apprezzamento "ex ante", la colpa grave, per una serie di argomentazioni tra loro connesse e complementari: 1) in prima battuta, merita focalizzare l'attenzione sul fondamentale principio tralazio secondo il quale "ignorantia legis non excusat", considerato che la colpa grave al cospetto di una palese ed incontestabile violazione di Legge può essere esclusa unicamente in presenza di situazioni eccezionali e del tutto peculiari, in cui si cumulano sia profili soggettivi che oggettivi di carattere straordinario, i quali tuttavia non ricorrono affatto nella presente fattispecie; 2) in seconda battuta, il nominato GENOVESE si è posto in aperto contrasto pure con i canoni generali dell'ordinamento giuridico afferenti alla diligenza ed alla prudenza, poiché ha confidato ostinatamente nella sua interpretazione personale circa l'ampissimo raggio d'azione del prefato articolo 6, comma 10, della Legge nr. 240 del 2010, senza svolgere in modo trasparente, come sarebbe stato un suo preciso ed ineludibile onere, alcun tipo di approfondimento o verifica, in

contraddittorio con l'Amministrazione, circa l'esatto perimetro della descritta fattispecie in relazione alla categoria della consulenza, così evitando di rappresentare in modo circostanziato i diversi aspetti delle plurime prestazioni svolte; 3) in terza battuta, il convenuto è un Professore universitario, dotato per definizione in virtù della sua pluriennale esperienza professionale di elevata qualificazione e specializzazione non solo naturalmente nel settore sanitario ma pure in quello concernente gli obblighi ed i doveri del docente derivanti dal suo "status", nonché di un patrimonio culturale vasto e profondo, per cui avrebbe dovuto conoscere le plurime disposizioni normative che disciplinano in modo rigoroso l'incompatibilità tra il regime del tempo pieno e l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo non occasionale e, di conseguenza, avrebbe dovuto percepire immediatamente l'esigenza, astenendosi dal farsi scudo unilateralmente con la suddetta tesi personale frutto di una errata esegesi estensiva, di informare senza indugio l'Ente di appartenenza in maniera dettagliata ed analitica circa le prestazioni professionali svolte, se non altro per chiarire in profondità la vicenda ed acquisire il necessario punto di vista dell'Ateneo, posto che, come già tratteggiato in precedenza, la valutazione finale in ordine alla citata compatibilità non spettava certo a lui, bensì evidentemente, almeno nella fase amministrativa, all'insindacabile apprezzamento conclusivo degli Organi interni dell'Università, il quale, circostanza non certo anodina, ha trovato integrale avallo e conferma nelle pronunce emesse dai competenti Giudici amministrativi.

In ultima analisi, prendendo l'abbrivo dalle descritte osservazioni, appaiono chiaramente riconoscibili nella condotta omissiva e reticente,

indubbiamente inescusabile, del suddetto GENOVESE profili di massima negligenza e di macroscopica trascuratezza dei propri fondamentali doveri di servizio, i quali certamente integrano la “culpa lata” o colpa grave, la cui nitida definizione, secondo l’insegnamento del giurista Ulpiano tramandato nei secoli, consiste nel “non intelligere quod omnes intelligunt”, ossia nel non comprendere ciò che tutti sono in grado di capire (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 43 del 1996).

Per quanto concerne invece la seconda posta di danno, concernente il violato rapporto di esclusività con l’AOU da parte del convenuto, nella veste di dirigente medico, l’unica doglianza del collegio difensivo, che postula l’inibizione al recupero della citata somma di Euro 14.753,60 in virtù dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti a seguito dell’esito del procedimento penale, non intercetta il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere respinta. Su tale versante, è sufficiente osservare che l’Amministrazione danneggiata certamente non dispone del potere di incidere sull’azione per responsabilità amministrativa, devoluta dall’ordinamento in via esclusiva alla Procura Regionale, con il corollario che la rinuncia al suo diritto risarcitorio manifestata in altra sede non produce alcun effetto sulle prerogative intangibili riconosciute al Pubblico Ministero contabile, il quale, ravvisandone i presupposti, può coltivare la pretesa nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del danno indipendentemente da quanto deciso dall’Ente pubblico che ha subito il pregiudizio, senza quindi incontrare ostacoli o interferenze al proprio pieno esercizio, secondo le specifiche disposizioni normative di riferimento (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 10 del 2022, I Sezione Giurisdizionale Centrale,

Sentenza nr. 255 del 2018, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 117 del 2014, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 501 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 90 del 2023). In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, merita focalizzare l'attenzione sulla regola secondo cui sussiste la piena autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità, finalizzato a garantire la corretta gestione delle risorse e dei beni pubblici, rispetto sia alle scelte assunte dall'Amministrazione interessata circa la sorte del credito vantato, e sia alle controversie eventualmente pendenti dinanzi ad altri Giudici; gli scopi della giurisdizione affidati alla Magistratura contabile, volti prioritariamente al perseguimento dell'interesse generale ed indifferenziato ad una tutela quanto più tempestiva possibile dell'erario, e solo in seconda battuta al ripristino del patrimonio intestato al singolo Ente, depauperato per effetto della condotta illecita realizzata dall'agente pubblico, verrebbero elusi e frustrati, infatti, se tale giurisdizione dovesse essere subordinata alle valutazioni degli Organi interni dell'Amministrazione, ovvero agli esiti degli accertamenti giudiziali da compiersi in altra sede (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 10667 e 25495 del 2009, 4313 del 2010).

Ciò detto, l'esercizio di attività libero professionale non occasionale da parte del convenuto, secondo la citata ricostruzione delineata nell'ordito motivazionale, determina una manifesta violazione del sinallagma contrattuale basato sul vincolo, in realtà non rispettato, di esclusività, a prescindere dal corretto svolgimento della prestazione lavorativa nelle ore di servizio (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 57 del 2023), non trascurando di considerare, comunque, che il convenuto, secondo

quanto dichiarato dalle persone interpellate a seguito degli esposti anonimi, era sistematicamente assente dal nosocomio nei primi giorni di tutte le settimane (lunedì e martedì); detta condotta è connotata evidentemente dal requisito del dolo, poiché consapevolmente ed intenzionalmente orientata all'incameramento di compensi derivanti dall'abituale e celata attività "extramoenia", del tutto incompatibili con il regime contrattuale del rapporto di lavoro prescelto in piena libertà dal menzionato GENOVESE e consensualmente definito tra quest'ultimo ed il suddetto Ente sanitario.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna Eugenio Annibale GENOVESE al pagamento in favore dell'Università degli Studi di Cagliari, a titolo di dolo, per l'importo di Euro 313.889,82, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 30.09.2016 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Eugenio Annibale GENOVESE al pagamento in favore dell'Università degli Studi di Cagliari, a titolo di dolo, per l'importo di Euro 313.889,82, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino

alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio computate dalla Segreteria in Euro 77,10, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 27/02/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)